

Delibera n. 72/2023

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 71/2022 nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., prosecuzione ai sensi della delibera n. 5/2023. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 129/2015, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L’Autorità, nella sua riunione del 20 aprile 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità” oppure “ART”);
- VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito, anche: Regolamento (UE) n. 1177/2010) e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento (di seguito anche: decreto legislativo n. 129/2015);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito: Regolamento sanzionatorio), adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, e successive modificazioni;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);
- VISTA** la delibera n. 71/2022, del 5 maggio 2022, notificata, in pari data, con prot. ART n. 12480/2022, con cui è stato disposto l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito anche: CIN o la Società), ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in relazione ai fatti descritti nei reclami acquisiti agli atti, rispettivamente, con prot. ART n. 16657/2021, del 22 ottobre 2021, n. 16909/2021, del 26 ottobre

2021, n. 16936/2021, del 26 ottobre 2021, n. 18382/2021, del 16 novembre 2021, n. 18550/2021, del 19 novembre 2021, e n. 18544/2021, del 19 novembre 2021, con riferimento al viaggio da Genova a Porto Torres con partenza programmata il giorno 29 luglio 2021 alle ore 21:30 e orario programmato di arrivo alle 7:30 del 30 luglio 2021;

VISTA

la memoria difensiva della Società, acquisita agli atti con prot. ART n. 14208/2022, del 7 giugno 2022, con cui la Società ha formulato istanza di accesso agli atti, ha chiesto di essere auditata innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni, ha manifestato l’intendimento di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione in relazione alla violazione dell’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e si è difesa nel merito in relazione alla contestazione della violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, affermando che:

- “[l]e segnalazioni riportate nella intestata *delibera di avvio procedimento* sembrano smentire quanto sostenuto dall’Autorità secondo cui CIN non risulterebbe “aver fornito ai passeggeri, nei termini di cui al citato articolo 16, le prescritte informazioni sulla situazione, sull’orario di partenza e sull’orario di arrivo previsti, in quanto, come riportato nell’estratto del giornale nautico allegato dalla Compagnia stessa, tra l’altro, il nuovo orario di arrivo previsto risulta comunicato esclusivamente durante la navigazione” (cfr. **pag. 4 Delibera 71** [enfasi in originale]) che hanno confermato che la ritardata partenza è stata comunicata ai passeggeri con ripetuti annunci”;
- “[d]eve poi dissentirsi dalla asserzione secondo cui “non è stata tuttavia prodotta dalla Compagnia ulteriore documentazione [sottolineatura in originale] circa gli orari di diffusione e i contenuti degli annunci” da cui si apprende con stupore che l’Autorità non sembra ritenere sufficiente quanto indicato a Giornale Nautico circa gli annunci relativi al previsto ritardo all’arrivo e secondo cui “**Durante la navigazione i passeggeri vengono informati del previsto arrivo nave a destinazione** [enfasi in originale]”;
- “[q]uesta temporanea conclusione appare irragionevole in quanto diversi segnalanti hanno confermato che i ritardi previsti all’arrivo fossero stati annunciati ed il Giornale Nautico, le cui annotazioni relative all’esercizio della nave fanno prova anche a favore dell’armatore (cfr. **art. 178 Codice della Navigazione**), confermano chiaramente questa circostanza. Non si comprende quindi la necessità di ulteriore documentazione per comprovare questa circostanza, specie in assenza di prove che indichino il contrario [sottolineature ed enfasi in originale]”;
- “[c]he l’orario di previsto di arrivo sia stato comunicato solo durante la navigazione è una conseguenza logica della circostanza straordinaria che ha generato il ritardo alla partenza della nave che è stato possibile conoscere solo quanto è terminata l’ispezione e gli ufficiali della Capitaneria sono sbarcati dalla m/n Janas”;
- “l’orario di partenza è stato ritardato da una prolungata ispezione della nave

da parte dell'Autorità Marittima che, per ovvie ragioni, non ne comunicava i relativi tempi di conclusione al vettore che tuttavia, in questo caso, ha periodicamente informato i passeggeri sulla ritardata partenza come confermato dagli stessi passeggeri indicati nella delibera. Solo una volta partita la nave è stato possibile calcolare e quindi informare i passeggeri dell'arrivo previsto a Porto Torres";

- *"[n]on vi è stata quindi nessuna violazione dell'art. 16 comma 1 del Regolamento UE e si chiede all'Autorità di archiviare questa contestazione che, in base agli elementi in atti e riportati nella Delibera 71, non appare ragionevole sia in considerazione della circostanza straordinaria che ebbe a verificarsi che, soprattutto, delle evidenze in atti che indicano univocamente che, nei limiti consentiti dalla situazione eccezionale creatasi, la nostra società ha correttamente adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16 del Regolamento";*
- *"la ricostruzione [prospettata dall'Autorità nella delibera di avvio] secondo cui "l'articolo 20 ("Esenzioni") del Regolamento non prevede fattispecie di esenzione, correlate alle cause del ritardo, dall'obbligo di garantire la scelta tra trasporto alternativo e rimborso prevista dal citato articolo 18" non tiene conto delle circostanze operative dettate dalla documentata circostanza straordinaria che ha causato il ritardo della partenza e dell'arrivo della nave";*
- *"secondo il considerando n. 13 "Si dovrebbero ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri a causa della cancellazione del viaggio o di lunghi ritardi. A tale scopo i passeggeri dovrebbero ricevere la necessaria assistenza e avere la possibilità di cancellare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti" Occorre chiarire che mentre maturava questo **lungo ritardo** alla partenza a causa dell'ispezione della Capitaneria, i passeggeri erano già tutti a bordo ed alloggiati nelle loro sistemazioni e tutti i veicoli al seguito erano già stati regolarmente imbarcati e rizzati nel garage della nave, in quanto le operazioni di imbarco erano iniziata dalle ore 18.30 (cfr. **All.ti 1 – 1.2**) quando si confidava che l'Autorità finisse la propria ispezione in tempo per la partenza programmata. Tanto è indirettamente confermato dalla dichiarazione del sesto reclamante secondo cui "a bordo della nave sono stati effettuati "annunci sul ritardo progressivamente accumulato" [sottolineature ed enfasi in originale]";*
- *"[n]ella circostanza straordinaria che ebbe a verificarsi, nella tarda notte tra il 29 ed il 30.07.2021, non sarebbe stato ragionevolmente possibile offrire ai passeggeri l'alternativa del rimborso integrale del biglietto/trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti. Non sarebbe stato soddisfacente perché nell'uno o nell'altro caso ciò si sarebbe tradotto in un disagio ancora maggiore per i passeggeri in quanto la realizzazione di entrambe le soluzioni avrebbe necessariamente comportato l'inizio di nuove operazioni di sbarco di quelle vetture che avessero scelto una delle due opzioni costringendo a sbarcare contestualmente anche le altre vetture (di chi non avesse aderito a nessuna delle due soluzioni) che avrebbero poi dovuto essere in ogni caso rimbarcate.*

Ciò avrebbe ritardato ulteriormente ed irragionevolmente la partenza della nave accrescendo il disagio dei passeggeri. Peraltra, offrire una soluzione di trasporto alternativo non sarebbe stato nemmeno possibile né soddisfacente per i passeggeri perché la prima alternativa verso la stessa destinazione finale sarebbe stato possibile solo la sera del giorno seguente visto che la notte non partivano altre navi con destinazione finale Porto Torres”;

- *“non è la nostra società ad ipotizzare la sussistenza di una causa di esenzione ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento ma è il **considerando n. 17** dello stesso Regolamento che precisa che tra le “circostanze eccezionali dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, [...] le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità portuali **o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza**”, e che il seguente considerando n. 19 precisa che “i problemi all’origine di cancellazioni o ritardi possono essere considerati come circostanze eccezionali solamente se derivano da eventi che non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore in questione e sfuggono al suo effettivo controllo” [enfasi e sottolineature in originale]”;*
- *“[l]’ispezione dell’autorità marittima su delega dell’attività giudiziaria sfugge all’effettivo controllo che il vettore esercita durante il normale esercizio della propria attività che in questo caso è rimasto ignaro tanto quanto il passeggero dei termini di conclusione di tale ispezione e quindi dell’orario di partenza”;*
- *“seppur non dovuta ai sensi dell’art. 20 comma IV del Regolamento, è stata comunque corrisposta dalla nostra compagnia nonostante il disagio arrecato ai passeggeri non fosse da ascrivere alla stessa”;*

VISTE

le note prott. ART n. 14617/2022, del 15 giugno 2022, n. 15272/2022, del 27 giugno 2022, e n. 15357/2022, del 28 giugno 2022, con cui, rispettivamente, la Società è stata convocata in audizione, è stata accolta l’istanza di accesso agli atti di CIN e sono stati trasmessi i relativi documenti, a seguito dell’acquisizione agli atti del riscontro dell’avvenuto pagamento del diritto di riproduzione e dell’indicazione degli specifici documenti richiesti (prot. ART n. 15334/2022, del 28 giugno 2022);

VISTE

l’ulteriore istanza di accesso agli atti di CIN, acquisita agli atti con prot. ART n. 15677/2022, del 4 luglio 2022, e la nota prot. ART n. 16321/2022, del 12 luglio 2022, con cui sono stati trasmessi i relativi documenti;

VISTO

il verbale dell’audizione, del 5 luglio 2022, acquisito agli atti con prot. ART n. 16318/2022, del 12 luglio 2022, nel corso della quale CIN si è ulteriormente difesa nel merito e, in particolare, affermando che:

- *due sono le criticità che si presentano, in caso di ispezioni, ossia che “la Società non sa in anticipo quando si svolgeranno e [che], una volta che sono iniziate, CIN, come qualsiasi altro vettore marittimo, non sa quando avranno termine. Una visita ispettiva può avere una durata di pochi minuti oppure svariate ore. La Società non ha tale informazione in anticipo e, pertanto, non ha modo di*

informare compiutamente, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, i passeggeri. Nel caso di specie, la Società non poteva sapere se l'ispezione si sarebbe conclusa prima della partenza. E anche trasmettere un'informazione previsionale non sarebbe stata corretto, perché, nella maggior parte delle ispezioni subite dalla Società, non si sono verificati ritardi sulle partenze. Il fatto che non sia stata riferita una motivazione sul ritardo non significa che l'informazione sul ritardo stesso e/o sulla situazione non sia stata data. La Società non deve informare sulle motivazioni del ritardo, ma solo informare che vi sarà un ritardo”;

- *“[i]n presenza di una circostanza eccezionale come un'ispezione, la Società non può dare informazioni precise, perché non le possiede a propria volta; tutt'al più, la Società può aggiornare i passeggeri della situazione, per come si viene a sviluppare”;*
- *“nel caso di navi ro-pax, ossia di navi che trasportano passeggeri con veicoli al seguito, fra cui anche camion e semirimorchi, come nel caso di specie, se il passeggero ha il proprio veicolo posizionato al centro della stiva e chiede di accedere al rimborso, costui deve sbarcare e, conseguentemente, è necessario procedere allo sbarco di una pluralità di veicoli di altri passeggeri, che non hanno lo stesso interesse. Il diritto al rimborso del biglietto, in questo caso, rischia di pregiudicare il servizio a decine di altri passeggeri, ritardando ulteriormente la partenza della nave. Per tale motivo, lo sbarco di un passeggero impatta sul servizio per i passeggeri restanti; d'altronde, le operazioni di imbarco e sbarco, a seconda della capienza della nave, possono durare anche tre ore o più, come nel caso concreto è dimostrato dal fatto che le operazioni di imbarco per un viaggio in partenza alle ore 21:30 sono iniziata alle ore 18:30, e, soprattutto, durante l'alta stagione, la durata di tali operazioni è particolarmente lunga”;*
- *“è pur vero che ci sono anche passeggeri che non hanno veicolo al seguito, ma osserva che la Società deve dare annunci generalizzati all'utenza e anche i passeggeri con veicoli al seguito potrebbero desiderare di rinunciare al viaggio e potrebbero pretendere a loro volta il rimborso, generando una situazione di difficoltà nella gestione dei passeggeri”;*
- *“nella maggior parte dei casi le ispezioni terminano in tempo utile per permettere la partenza in orario della nave e CIN in questo caso si è basata sull'esperienza e ha ritenuto che fosse possibile che il viaggio sarebbe potuto partire senza ritardo”;*
- *“[i]n un simile caso, peraltro, se si avvisassero i passeggeri dell'ispezione in corso quattro o cinque ore prima e tale ispezione terminasse prima dell'orario di partenza previsto della nave, si rischierebbe di offrire un servizio peggiore al passeggero, che potrebbe già essersi attivato per trovare un trasporto alternativo e, pertanto, costui potrebbe rinunciare ad un viaggio che, in realtà, viene effettuato regolarmente”;*

- VISTA** la nota prot. ART n. 15970/2022, del 6 luglio 2022 con cui alla Società sono state richieste informazioni e documentazione;
- VISTA** l'istanza di proroga del termine per il riscontro della suddetta richiesta di informazioni e documentazione, acquisita agli atti con nota prot. ART n. 17341/2022, del 1° agosto 2022, accolta con nota prot. ART n. 17350/2022, del 1° agosto 2022;
- VISTA** la nota di sollecito, prot. ART n. 18268/2022, del 24 agosto 2022;
- VISTA** la nota di riscontro della Società alla suddetta richiesta di informazioni e documentazione, acquisita agli atti con nota prot. ART n. 18953/2022, del 7 settembre 2022;
- VISTA** la delibera n. 158/2022, del 16 settembre 2022, notificata in pari data con nota prot. ART n. 20021/2022, con cui è stato adottato, nei confronti di CIN, un provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015 per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, e con cui è stata dichiarata l'estinzione del procedimento relativamente alla contestazione della violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del menzionato Regolamento, per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta;
- VISTA** la delibera n. 5/2023, dell'11 gennaio 2023, notificata con nota prot. ART n. 492/2023 in data 12 gennaio 2023, con cui la suddetta delibera n. 158/2022 è stata annullata in autotutela, fatti salvi gli effetti estintivi del pagamento della sanzione in misura ridotta relativa alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, e con cui è stato, altresì, confermato l'avvio del procedimento sanzionatorio e l'attività istruttoria svolta dagli Uffici in seguito alla notifica dell'avvio e con cui è stata disposta la prosecuzione del procedimento mediante la successiva comunicazione alle parti delle risultanze istruttorie, in conformità dell'articolo 9, commi 1 e seguenti, del Regolamento sanzionatorio – come da ultimo modificato con la delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022 – fissandone il termine di conclusione in 60 giorni dalla data di notifica della medesima delibera n. 5/2023;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate alla Società, con nota prot. ART n. 1370/2023, in data 27 gennaio 2023, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, con riferimento alle contestazioni riferite alla violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, dando atto che *“con riferimento alle violazioni dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, determinando l'estinzione del procedimento rispetto a tali violazioni”*;
- VISTA** la memoria di replica della Società, acquisita agli atti con prot. ART n. 2440/2023, del 16 febbraio 2023, con cui CIN ha chiesto di essere auditato innanzi al Consiglio e ha

contestato l'avvenuta consumazione del potere sanzionatorio dell'Autorità e la conseguente violazione dei termini di conclusione del procedimento in base al Regolamento sanzionatorio vigente al momento dell'adozione della summenzionata delibera n. 158/2022, chiedendo *"l'archiviazione del procedimento sanzionatorio riavviato dalla Delibera n. 71/2022 e delle sanzioni pecuniarie ivi comminate per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, cancellare dal sito web dell'Autorità il testo della Delibera 158/2022 revocata dalla Delibera 5/2023"*;

VISTA la nota prot. ART n. 2836/2023, del 22 febbraio 2023, con cui la Società è stata convocata in audizione finale;

VISTO il verbale dell'audizione finale, tenutasi in data 13 marzo 2023, acquisito agli atti con prot. ART n. 9729/2023, dell'11 aprile 2023, nel corso della quale la Società ha ribadito le argomentazioni già svolte nella memoria di replica, e, senza entrare nel merito del caso di specie, ha rinviato alle difese formulate nel ricorso avverso la delibera n. 158/2022;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 2, ed in particolare che:

1. l'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce che *"[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile"*;
2. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che *"[i]l vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecunaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo"*;
3. dalla documentazione in atti risulta la violazione da parte della Società del menzionato articolo 16, paragrafo 1, per non aver fornito ai passeggeri le informazioni previste in caso di ritardo secondo quanto previsto al riguardo dal dettato normativo, in quanto non risultano forniti dalla Società elementi idonei a provare che abbia correttamente e tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal citato articolo 16, paragrafo 1;
4. in via preliminare, relativamente alle condotte che la norma impone ai vettori, si osserva che gli obblighi di informazione riguardano tre aspetti diversi, ossia la situazione, l'orario di partenza previsto e l'orario di arrivo previsto; l'informazione relativa a ciascuno di questi aspetti deve essere data non

appena possibile, elemento che deve essere valutato da quando tale informazione è disponibile;

5. con riferimento all'informazione, quantomeno, relativa alla situazione, la norma richiede che l'informazione debba essere, al più tardi, fornita entro trenta minuti dall'orario di partenza previsto, fermo restando anche l'altro requisito che tale informazione sia, comunque, fornita non appena possibile;
6. quanto al contenuto di tale informazione, peraltro, la norma *de qua* richiede che i passeggeri siano informati *“della situazione”*, non solo del mero evento ritardo, che, in particolare quando l'annuncio è effettuato successivamente all'orario di partenza previsto della nave, è un fatto evidente ai passeggeri;
7. d'altronde, come indicato nel considerando n. 12 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, del resto, *“[i] passeggeri dovrebbero essere adeguatamente informati in caso di cancellazione o ritardo di un servizio passeggeri o di una crociera. Tali informazioni dovrebbero aiutare i passeggeri a prendere le misure del caso e, se necessario, a ottenere informazioni circa collegamenti alternativi”*; da ciò ne deriva che gli annunci diffusi in caso di ritardo alla partenza dovrebbero illustrare la situazione e le ragioni del ritardo, affinché i passeggeri possano meglio organizzarsi, anche in vista dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 18 del menzionato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
8. conseguentemente, sulla base delle osservazioni che precedono, il corretto adempimento della disposizione dell'articolo 16, paragrafo 1, richiede che le informazioni fornite ai passeggeri rispettino tutti i requisiti ivi previsti, sia sotto il profilo del contenuto che della tempistica;
9. al riguardo, con specifico riferimento al valore probatorio delle risultanze del giornale nautico, si rammenta che, come chiarito dalla giurisprudenza, in conseguenza del carattere complesso – privatistico e pubblistico – della figura giuridica del comandante, il giornale nautico ha valore di atto pubblico solo limitatamente a quanto ivi annotato dal comandante nell'adempimento delle funzioni pubbliche di cui è investito; relativamente alle ulteriori annotazioni di cui all'articolo 178 del Codice della navigazione, invece, il giornale nautico ha valore esclusivamente di scrittura privata e, in ogni caso, l'efficacia propria del giornale nautico è limitata alle attestazioni fatte dal comandante, ma non è vincolante quanto alla valutazione dei fatti attestati;
10. inoltre, come noto, la scrittura privata fa piena prova della sola provenienza delle dichiarazioni da chi ne appare come sottoscrittore, ma non si estende alla veridicità di tali dichiarazioni, sicché, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni, il giornale nautico ha valore esclusivamente di prova semplice, che può essere liberamente apprezzata;
11. in ogni caso, con riferimento ai fatti per cui è procedimento, si rileva che le dichiarazioni contenute nel giornale di bordo risultano generiche, non essendovi riportati né l'ora di diffusione degli annunci informativi né il loro contenuto;
12. nel giornale nautico, infatti, si legge esclusivamente “[p]rossimi all'orario di

partenza nave e con le attività ispettive ancora in corso, a mezzo impianto interfonico di bordo, vengono diffusi avvisi di ritardata partenza ai passeggeri” e, più avanti, “[v]isto il protrarsi dell’attività ispettiva, gli Avvisi di ritardata partenza ai passeggeri vengono ripetuti diverse volte” (cfr. prot. ART n. 4341/2022, del 4 marzo 2022), a fronte, peraltro, di dichiarazioni molto più circostanziate, provenienti da un reclamante, secondo cui “[a]lle ore 22:30 ca. (ovvero 1 ora dopo la partenza prevista) effettuavano il primo annuncio in cui si evinceva che saremmo partiti alle ore 23:00, questo però senza motivarne la causa. Alle ore 23:30 annunciavano che saremmo partiti verso le ore 01:00 gg seg. sempre senza motivo, dalle ore 02:00 ca. alle ore 03:00 asserivano che forse non saremmo partiti in quanto all’interno della nave vi erano i militari della GdF che stavano effettuando una perquisizione su delega dell’Autorità Giudiziaria Genovese. Alle ore 02:30 ca. comunicavano che saremmo partiti verso le ore 03:00. Dopo circa 7 ore di ritardo, ovvero intorno alle ore 05:00 del 30/07/2021 finalmente la nave partiva” (cfr. prot. ART n. 9727/2022, del 7 aprile 2022), che sono idonee, quantomeno, a revocare in dubbio che i passeggeri effettivamente siano stati correttamente e tempestivamente informati;

13. sulla base delle risultanze del giornale nautico, pertanto, non risulta, in primo luogo, dimostrato che le informazioni siano state fornite “*quanto prima*”, anche alla luce della significativa durata delle attività ispettive, iniziate alle ore 9:05 e che, a partire dalle ore 14:20, hanno coinvolto anche il personale dell’ente di classificazione; una condotta prudente da parte della Società, del resto, avrebbe richiesto che ai passeggeri fossero date informazioni sulla situazione con anticipo rispetto all’orario previsto di partenza della nave, visto che era ipotizzabile che le attività ispettive e le eventuali operazioni correttive successive si sarebbero protratte nel tempo, ingenerando un ritardo;
14. dopotutto, rientra nella normale prevedibilità il fatto che, come affermato dalla Società nel corso di un diverso procedimento, quando si verificano, come nel caso di specie, ispezioni da parte dell’Autorità marittima e dell’ente di classificazione ci possano essere ritardi alla partenza, conseguenti alla necessità di uniformarsi alle prescrizioni dell’Autorità marittima relative alle difformità e alle carenze evidenziate (cfr. prot. ART n. 5935/2022, del 30 marzo 2022);
15. ed anche nel caso di specie, come risulta dal giornale nautico, “[p]er le defezioni riscontrate e come azioni correttive immediate, vendono [sic] prodotti e sottoscritti appropriati Standing Order” (cfr. prot. ART n. 4341/2022);
16. inoltre, la genericità delle dichiarazioni riportate nel giornale di bordo non permette di valutare con precisione il contenuto degli annunci effettuati;
17. nel caso di specie, nel giornale nautico si dichiara che “*vengono diffusi avvisi di ritardata partenza ai passeggeri*” (cfr. prot. ART n. 4341/2022), mentre il passeggero afferma che dal primo annuncio “*si evinceva che saremmo partiti*

alle ore 23:00, questo però senza motivarne la causa” (cfr. prot. ART n. 9727/2022); non risulta, pertanto, provato che la Società abbia correttamente e precisamente informato i passeggeri della situazione;

18. al riguardo, si osserva che, anche a seguito di una specifica richiesta di informazioni relativa al contenuto ed alla tempistica delle informazioni fornite ai passeggeri, la Società ha affermato che *“a distanza di un anno dagli eventi non ci è possibile dettagliare e/o documentare l’informazione richiesta”* (cfr. prot. ART n. 18953/2022);
19. infine, non risulta nemmeno provato che la Società abbia continuato ad informare tempestivamente e correttamente i passeggeri, a misura che il ritardo si accumulava; infatti, nel giornale nautico si indica esclusivamente che *“[v]isto il protrarsi dell’attività ispettiva, gli Avvisi di ritardata partenza ai passeggeri vengono ripetuti diverse volte”* (cfr. prot. ART n. 4341/2022), mentre dalle dichiarazioni effettuate dal passeggero, *“[a]lle ore 02:30 ca. comunicavano che saremmo partiti verso le ore 03:00. Dopo circa 7 ore di ritardo, ovvero intorno alle ore 05:00 del 30/07/2021 finalmente la nave partiva”* (cfr. prot. ART n. 9727/2022); non risulta, pertanto, provato che i passeggeri siano stati informati dell’ulteriore ritardo accumulato dopo le ore 3:00;
20. l’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce che *“[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”*;
21. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 12 del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che *“[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”*;
22. dalla documentazione in atti risulta la violazione del menzionato articolo 18, paragrafo 1, in quanto la Società, al maturare del ritardo previsto dalla norma, non ha offerto ai passeggeri la scelta fra trasporto alternativo e rimborso;
23. al riguardo, infatti, si osserva, con riferimento alla ragionevole prevedibilità del ritardo quale presupposto per dover offrire immediatamente la scelta di cui al richiamato articolo 18, che CIN stessa, nelle proprie argomentazioni difensive, ha rappresentato che *“[n]ella circostanza straordinaria che ebbe a verificarsi, nella tarda notte tra il 29 ed il 30.07.2021, non sarebbe stato ragionevolmente possibile offrire ai passeggeri l’alternativa del rimborso integrale del biglietto/trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti [enfasi*

in originale]”, perché “*nell’uno o nell’altro caso ciò si sarebbe tradotto in un disagio ancora maggiore per i passeggeri in quanto la realizzazione di entrambe le soluzioni avrebbe necessariamente comportato l’inizio di nuove operazioni di sbarco di quelle vetture che avessero scelto una delle due opzioni costringendo a sbarcare contestualmente anche le altre vetture (di chi non avesse aderito a nessuna delle due soluzioni) che avrebbero poi dovuto essere in ogni caso rimbarcate*” e perché “*offrire una soluzione di trasporto alternativo non sarebbe stato nemmeno possibile né soddisfacente per i passeggeri perché la prima alternativa verso la stessa destinazione finale sarebbe stato possibile solo la sera del giorno seguente visto che la notte non partivano altre navi con destinazione finale Porto Torres*” (cfr. prot. ART n. 14208/2022);

24. in particolare, è opportuno evidenziare come l’obbligo, in capo al vettore marittimo, di garantire al passeggero la scelta di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, si configuri immediatamente, non appena sia prevedibile ragionevolmente che un servizio subisca un ritardo all’arrivo superiore a novanta minuti, senza che sia necessario che l’utente si attivi in maniera indipendente e senza essere assoggettato ad alcuna condizione;
25. in altri termini, la disposizione richiederebbe che, in caso di cancellazioni o ritardi, il vettore marittimo si attivi con celerità, informando l’utente e mettendolo in condizione di esercitare il proprio diritto di effettuare la scelta. Solo così, del resto, è possibile sia valorizzare appieno il dato letterale della norma, che impone al vettore di offrire immediatamente tale facoltà, sia rispettare lo spirito della normativa e raggiungere pienamente l’effetto utile perseguito dal legislatore eurounитario, ossia garantire l’effettiva assistenza a favore del passeggero, contraente debole, che si trovi in una condizione di disagio e difficoltà determinati da un disservizio del vettore, contraente forte;
26. nel caso di specie, l’attività ispettiva era iniziata alle ore 9:05 del 29 luglio 2021 (cfr. prot. ART n. 4341/2022), era ancora in corso quando, alle ore 18:30, sono iniziate le operazioni di imbarco dei passeggeri in partenza (cfr. prot. ART n. 14208/2022), e si è conclusa solamente alle ore 4:20 del 30 luglio 2021 (cfr. prot. ART n. 4341/2022); la nave, la cui partenza era originariamente prevista alle ore 21:30 del 29 luglio 2021, è poi effettivamente partita alle ore 4:45 del giorno successivo (cfr. prot. ART n. 4341/2022);
27. in tale contesto, CIN non ha offerto ai passeggeri la scelta di cui all’articolo 18, paragrafo 1, né al momento dell’imbarco, pur potendo ragionevolmente prevedere, in ragione della durata dell’ispezione, che il servizio di trasporto avrebbe subito un ritardo alla partenza superiore a novanta minuti, né quantomeno alle ore 23:00, quando ormai il ritardo di novanta minuti alla partenza era effettivamente maturato;
28. neppure valgono ad escludere la sussistenza della violazione le argomentazioni difensive della Società secondo cui “*offrire una soluzione di*

trasporto alternativo non sarebbe stato nemmeno possibile né soddisfacente per i passeggeri perché la prima alternativa verso la stessa destinazione finale sarebbe stato possibile solo la sera del giorno seguente visto che la notte non partivano altre navi con destinazione finale Porto Torres" (cfr. prot. ART n. 14208/2022), in quanto la scelta sulla effettiva convenienza rientra nell'esclusiva sfera di autodeterminazione dei singoli passeggeri che debbono, però, essere posti nella condizione di poter effettuare la scelta tra le alternative previste dall'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

29. analogamente, l'osservazione secondo cui offrire la scelta *de qua "si sarebbe tradotto in un disagio ancora maggiore per i passeggeri in quanto la realizzazione di entrambe le soluzioni avrebbe necessariamente comportato l'inizio di nuove operazioni di sbarco di quelle vetture che avessero scelto una delle due opzioni costringendo a sbarcare contestualmente anche le altre vetture (di chi non avesse aderito a nessuna delle due soluzioni) che avrebbero poi dovuto essere in ogni caso rimbarcate*" (cfr. prot. ART n. 14208/2022), non assume rilevanza, in quanto la sussistenza di mere difficoltà nell'uniformarsi al comando, che non assurgano al livello di impossibilità assoluta, non valgono ad esonerare l'agente dal dovere di ottemperare al dettato normativo, in particolar modo quando, come nel caso di specie, tali difficoltà sono riconducibili ad una scelta effettuata da CIN stessa nell'esercizio della propria attività di impresa;
30. in altri termini, la scelta di procedere comunque alle operazioni di imbarco, pur in presenza di un'ispezione a bordo, il cui orario di termine non era noto in maniera certa, ha comportato, da parte della Società, l'accettazione del rischio che la partenza avrebbe subito un ritardo tale da determinare l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, con la conseguenza che le difficoltà conseguenti a tale scelta della Società non possono essere invocate da quest'ultima per comprimere i diritti dei passeggeri;
31. neppure persuade l'argomentazione che, poiché "*[l']ispezione dell'autorità marittima su delega dell'attività giudiziaria sfugge all'effettivo controllo che il vettore esercita durante il normale esercizio della propria attività*" (cfr. prot. ART n. 14208/2022), si rientrerebbe in uno dei casi di esenzione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
32. al riguardo, nella propria memoria difensiva, la Società afferma che "*[d]eve precisarsi che non è la nostra società ad ipotizzare la sussistenza di una causa di esenzione ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento ma è il considerando n. 17 dello stesso Regolamento che precisa che tra le "circostanze eccezionali dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, [...] le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità portuali o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza*", e che il seguente considerando n. 19 precisa che "*i problemi*

all'origine di cancellazioni o ritardi possono essere considerati come circostanze eccezionali solamente se derivano da eventi che non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore in questione e sfuggono al suo effettivo controllo" [enfasi in originale]" (cfr. prot. ART n. 14208/2022) e, nel corso dell'audizione, la Società ha affermato che la causa di esenzione, nel caso di specie, è da riconoscere in quanto disposta dall'articolo 20, comma 1, secondo capoverso, "e, in particolare nell'inciso "salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento", perché diversamente l'articolo non preciserebbe che gli articoli 17, 18 e 19 non trovano applicazione nei confronti dei titolari di biglietti aperti "finché l'orario di partenza non è specificato"" (cfr. prot. ART n. 16318/2022);

33. né l'una né l'altra argomentazione colgono nel segno; infatti, poiché l'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 costituisce una norma eccezionale, conformemente agli ordinari canoni ermeneutici, di esso deve essere data un'interpretazione restrittiva, sicché non può ritenersi applicabile al caso di specie la causa di esenzione di cui al paragrafo 4, atteso che tale disposizione prevede esclusivamente casi di non applicabilità dell'articolo 19; in tale contesto, a nulla vale richiamare i considerando nn. 17 e 19, poiché questi, pur potendo essere invocati per chiarire il contenuto delle norme regolamentari, non contengono di per sé enunciati di carattere normativo;
34. inoltre, da un'analisi delle altre versioni linguistiche del Regolamento (UE) n. 1177/2010, emerge come neppure si applichi la causa di esenzione di cui all'articolo 20, comma 1, perché tale disposizione prevede che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 non trovino applicazione nei confronti dei passeggeri titolari di biglietti aperti fintantoché l'orario di partenza non sia stato specificato, ponendo poi una deroga a tale eccezione, riferita ai passeggeri in possesso di un "titolo di viaggio" – espressione qui impropriamente usata nel senso di "pase de transporte/Zeitfahrkarte/travel pass/carte de transport" – o di un abbonamento;
35. da ultimo, non colgono nel segno le argomentazioni della Società relative alla consumazione del potere sanzionatorio dell'Autorità e alla violazione dei termini procedurali;
36. infatti, in esito all'esame della sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 10359/2022 del 24 novembre 2022 – nella cui motivazione si rileva, tra l'altro, che "[s]ebbene la Sezione, in relazione ai procedimenti di competenza di altre Autorità amministrative indipendenti, abbia ritenuto sufficiente garantire *ex post* (in giudizio) un effettivo sindacato sui provvedimenti sanzionatori - non imponendosi *ex ante* (in sede amministrativa) forme di contraddittorio (orale e cartolare) analoghe a quelle giurisdizionali (n. 2081/21) - nella specie è lo stesso legislatore ad imporre, ai sensi dell'art. 4 L. n. 129 del 2015, l'attivazione del contraddittorio orale e cartolare e la distinzione tra funzioni ispettive e decisorie. In tali ipotesi, è necessario garantire alla parte appellante la possibilità di interloquire direttamente con il Consiglio, esercitando il proprio

diritto di difesa anche durante la fase decisoria" – l'Autorità, con delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022, ha modificato, *inter alia*, il Regolamento sul "Procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne", originariamente approvato con delibera n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, prevedendo, tra l'altro, all'articolo 9, la comunicazione delle risultanze istruttorie alla parte interessata e la possibilità per quest'ultima di trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio;

37. la suddetta modifica, in considerazione degli effetti prodotti, tesi a garantire l'interesse generale del più ampio esercizio del diritto di difesa come declinato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 10359/2022, è stata già applicata ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della stessa e l'Autorità ha ritenuto opportuno applicarla, in autotutela, anche ai procedimenti sanzionatori il cui provvedimento conclusivo era stato impugnato con ricorso o per i quali risultavano ancora esperibili il ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tra cui anche la delibera n. 158/2022, relativa al presente procedimento;
38. la possibilità di integrare in autotutela il procedimento avviato con la delibera 71/2022 comporta la riedizione dell'esercizio della funzione sanzionatoria, ammissibile nella misura in cui la titolarità del potere non si ritenga consumata, permanga la necessità di perseguire l'interesse pubblico verso cui è diretto l'atto oggetto della riedizione del potere, si tenga in considerazione l'interesse dei destinatari dell'atto e la riedizione del potere avvenga in termini ragionevoli; peraltro, l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti degli utenti non può considerarsi recessiva rispetto alle garanzie di difesa del destinatario del procedimento sanzionatorio, laddove l'effettivo esercizio del diritto di difesa sia, comunque, come nel caso di specie, garantito;
39. la permanenza dell'esercizio della funzione sanzionatoria è sostenibile nella misura in cui non viene leso l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ed invero nei casi in esame il diritto di difesa risulta maggiormente tutelato, atteso che, ad integrazione dello stesso si introduce, in favore della parte, la comunicazione delle risultanze istruttorie al destinatario del procedimento e la possibilità per quest'ultimo di presentare memorie di replica e di interloquire direttamente con il Consiglio. D'altronde, il Consiglio di Stato, al punto 11.5 della sentenza citata, in relazione alla rilevata violazione procedimentale, afferma che "[a]cclarata la violazione procedimentale, non potrebbe evitarsi l'annullamento della delibera sanzionatoria impugnata in prime cure neppure facendo leva sulla previsione di cui all'art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90, non essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato, ove fosse stato assicurato il contraddittorio durante la fase

decisoria. Invero, pretermettendo tale essenziale garanzia, il Collegio ha assunto le proprie determinazioni sulla base della relazione dell’Ufficio procedente, senza acquisire elementi istruttori direttamente dalla parte privata, che, invero, ben avrebbero potuto condizionare in senso a sé favorevole l’esito del procedimento” e che “sarebbe stato certamente utile il prescritto contraddittorio (cartolare e orale) dinanzi all’Autorità, per consentire all’operatore economico di fornire, direttamente dinanzi al Collegio, un apporto partecipativo idoneo a condizionare in senso a sé favorevole l’esito del procedimento sanzionatorio”;

40. infine, con riferimento al presente procedimento, si deve rilevare l’avvenuto rispetto, sia dei termini relativi alla contestazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689/81, che dei termini di conclusione del procedimento come indicati nel testo del regolamento sanzionatorio previgente alle modifiche apportate con la citata delibera n. 235/2022;
41. conseguentemente, con la delibera n. 5/2023, l’Autorità ha deliberato di procedere alla riedizione del potere sanzionatorio, mediante l’annullamento in via di autotutela della delibera n. 158/2022 con salvezza degli effetti estintivi del pagamento della sanzione in misura ridotta relativa alla violazione di cui all’articolo 24 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, la conferma dell’atto di avvio di cui alla delibera n. 71/2022, la conseguente prosecuzione del procedimento mediante la comunicazione delle risultanze istruttorie e la possibilità di trasmettere memorie di replica e di chiedere l’audizione dinanzi al Consiglio, ritenendo che l’interesse pubblico a ciò sotteso fosse identificato nella necessità di non vanificare l’attività amministrativa posta in essere dall’Autorità per tutelare i diritti dei viaggiatori, rappresentati nei reclami pervenuti all’Autorità e da cui è scaturito il correlativo procedimento sanzionatorio, assicurando – secondo le coordinate interpretative del giudice amministrativo – l’esercizio del più ampio diritto di difesa in favore della parte;

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e di procedere all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, rispettivamente, dagli articoli 13 e 12 del decreto legislativo n. 129/2015;

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione delle sanzioni e in particolare che:

1. la determinazione delle sanzioni da irrogare alla Società per le violazioni accertate deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri”*

coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati", nonché delle linee guida adottate dall'Autorità;

2. con riferimento alla violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, al fine di determinare l'importo base della sanzione, è opportuno considerare la rilevanza sia del bene giuridico protetto dalla norma violata sia delle conseguenze della violazione, poiché, conformemente a quanto indicato nel considerando n. 12 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, il diritto all'informazione dei passeggeri, specie nel caso di perturbazioni del servizio, è funzionale all'organizzazione delle fasi successive del viaggio, ma anche all'esercizio degli ulteriori diritti previsti dal medesimo Regolamento; parimenti, rileva la circostanza che la violazione abbia coinvolto tutti i 973 passeggeri che sarebbero dovuti partire (cfr. prot. ART n. 14208/2022); tuttavia, allo scopo di correttamente quantificare la sanzione, si deve, altresì, tenere conto che la Società ha effettuato degli annunci relativi al ritardo, sebbene, per i motivi *supra* dettagliati, non sia possibile ritenere che il loro contenuto e la loro tempistica siano idonei ad escludere la sussistenza della violazione;
3. sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, di cui alle delibere n. 61/2022, del 21 aprile 2022 e n. 70/2023 del 20 aprile 2023 (cfr delibera di avvio n. 15/2022);
4. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 5 aprile 2023, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 1.000,00 (mille/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 400,00 (quattrocento/00) per la reiterazione della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 170,00 (centosettanta/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 1.230,00 (milleduecentotrenta/00);
7. con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, al fine di determinare l'importo base della sanzione, rileva che la violazione attenga ad una condotta consapevolmente violativa della disposizione regolamentare idonea ad arrecare, in concreto, un pregiudizio nei confronti di tutti i passeggeri imbarcati cui non è stato permesso di effettuare la scelta prevista dalla norma e che sono stati costretti ad attendere la partenza della nave, quantificabili in 973 (cfr. prot. ART n. 14208/2022);
8. sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, di

cui alle delibere n. 31/2022, del 24 febbraio 2022, n. 70/2023 del 20 aprile 2023 (cfr delibera di avvio n. 15/2022) e n. 71/2023 del 20 aprile 2023 (cfr delibera di avvio n. 66/2022);

9. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
10. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 5 aprile 2023, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
11. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 11.000,00 (undicimila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 2.000,00 (duemila/00) per le reiterazioni della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.870,00 (milleottocentosettanta/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 11.130,00 (undicimilacentotrenta/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione delle sanzioni nella misura di:

1. euro 1.230,00,00 (milleduecentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
2. euro 11.130,00 (undicimilacentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., con riferimento al viaggio da Genova a Porto Torres con partenza programmata il giorno 29 luglio 2021 alle ore 21:30 e orario programmato di arrivo alle 7:30 del 30 luglio 2021:
 - i. dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - ii. dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

2. per le violazioni di cui al punto 1, sono irrogate, rispettivamente, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., le sanzioni pecuniarie:
 - i. di euro 1.230,00 (milleduecentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
 - ii. di euro 11.130,00 (undicimilacentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "*Servizi on-line PagoPA*" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 72/2023";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., è comunicata ai reclamanti ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 20 aprile 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)